COPIA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

TRIUGGIO - PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

C.E. 107024

DIRETTORE GENERALE

DETERMINAZIONE del 21/10/2021

N. 192 / Reg. Generale N. 192/ Reg. Servizio

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2021

PREMESSO CHE:
- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

RILEVATO che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono, per quanto qui interessa, sinteticamente riportate:

1) A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato.

2) L'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:
- di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
  tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità.

3) In aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come

segue:

- dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 relativi all'anno precedente;
- in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative;
- eventuali risorse residue stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali (Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fpl e Csa regioni ed autonomie locali) prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15";*

VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 562, e s.m.i., che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che gli Enti non sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
-razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

DATO ATTO che gli stanziamenti sul bilancio 2021 approvato sono avvenuti nel rispetto del tetto di spesa di personale di cui al c. 562 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 e, quindi, inferiori a quelli della spesa a consuntivo dell'esercizio 2008;

RILEVATO che il comma 7 del citato art. 67 CCNL 2016/2018 conferma che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che "*a decorrere dal 01.01.2017 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla stessa data è abrogato l'art.1 comma 236 della Legge 208/2015";*

RICHIAMATA la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato dei dirigenti e dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa nonché l'eventuale incremento della retribuzione di posizione del Segretario comunale;

RILEVATO che occorre procedere alla determinazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 nel rispetto delle norme sopracitate;

DATO ATTO CHE la quantificazione delle risorse per l'anno 2021, è effettuata tenendo conto di quanto stabilito dal nuovo CCNL 21/5/2018 ed in particolare:

a) sono state riportate le risorse stabili di cui indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, pari ad € 16.000,90

b) le stesse sono state incrementate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a), b) e c):
• dell'importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL 21.5.2018 in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 per un importo di € 832,00 (personale al 31.12.2015 – n. 10 teste)
• dell' importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono state calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi (01/01/2016, 01/01/2017, 01/03/2018 e 01/04/2018) per un importo pari a € 689,91;
• dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità, quantificato in € 0,00 in quanto nel 2020 NON è cessato alcun dipendente;

c) sono state inserite le risorse variabili, così come previsto rispettivamente dall' art. 67 CCNL 2016/2018, comma 3 lett. e) e dall'art. 68 comma 1, ultimo periodo:
- per l'importo una tantum corrispondente alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni, quantificato in € 0,00 in quando il dipendente cessato il 31/3/2021 non godeva di RIA e, ad oggi, non si prevedono altre cessazioni nel 2021;
- per i risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo, pari ad € 6.169,74;
- sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate nell'anno precedente; non si è ancora provveduto alla liquidazione del fondo 2020 mentre il fondo 2019 è stato pagato con i cedolini del novembre 2020; pertanto sono state indicate le economie da istituti finanziati con risorse stabili 2019 da riportare in aumento delle risorse variabili 2021 quantificate in € 0,00 (risorse stabili a disposizione per la produttività organizzativa e individuale 2019 € 5.914,10 al netto dei risparmi DL 112/2008 –primi 10 gg. di malattia- e di quanto liquidato € 7.684,84 = € -1.381,95);

VISTA la deliberazione della Comunità del Parco n. 5 in data 30.03.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio per l'esercizio finanziario 2021/2023, nel quale, tra le spese di personale, sono comprese le suddette risorse;

DATO ATTO che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate 2021, tenuto conto delle risorse per remunerare gli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa, avviene, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 (limite salario accessorio 2016 comprese PO, Dirigenza e Segretari) come dimostrato dal prospetto che segue:

calcolo limite salario accessorio	**2016**	**2021**
fondo salario accessorio STABILI soggette a limite	€ 16.000,90	€ 16.000,90
fondo salario accessorio VARIABILI soggette a limite	€ -	€ 0,00
SUB TOTALE 1	**€**	**€**

	16.000,90	**16.000,90**
Importi destinati alla Retribuzione di posizione delle Posizioni Organizzative - ART. 10 CCNL 31.03.1999	€ 35.716,33	€ 20.333,43
Importi destinati all'Indennità di risultato delle Posizioni Organizzative - ART. 10 CCNL 31.03.1999	€ 6.377,83	€ 4.066,69
Importi destinato alla Retribuzione di posizione e risultato dei Dirigenti - ART. 26 CCNL 23.12.1999 Area II Dirigenza Regioni e Autonomie Locali	€ 44.076,98	€ 56.378,60
SUB TOTALE 2	**€ 86.171,14**	**€ 80.778,72**
Importo destinato al fondo per la remunerazione del lavoro straordinario	**€ 7.566,00**	**€ 7.566,00**

TENUTO CONTO che la quantificazione del Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 562, della legge n. 296/2006, e s.m.i.;

RITENUTO, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2021, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2021", allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 21.05.2018;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testo vigente);

RILEVATA la propria competenza in qualità di Direttore, come nominato con decreto del Presidente n. 4 del 28.02.2019,

DETERMINA

. di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato;

. di costituire, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2021, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, come da Allegato "A" al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e così riepilogato:

TOTALE FONDO RISORSE STABILI e VARIABILI NEL TETTO	16.000,90
TOTALE FONDO EXTRA TETTO (stabili e variabili)	7.691,65
TOTALE FONDO	**23.692,55**

. di dare atto che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2021 non supera l'importo massimo consentito, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

. di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	11.960,55
Indennità di comparto (Colonna 2 + 3 Tab. D CCNL 22/01/2004)	3.161,69
Totale istituti di natura fondamentale sottratti alla contrattazione	**15.122,24**

. di attestare che il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 così complessivamente quantificato:
- consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa complessiva del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 562, della legge 296/2006 e.s.m.i.;
- consente di rispettare il limite di spesa in vigore con effetto dall'anno 2017, per le risorse destinate al trattamento accessorio del personale di cui all'art 23 comma 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75, riferito all'importo determinato allo stesso titolo per l'anno 2016;

. di dare atto che la determinazione del Fondo come sopra operata per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative;

. di attestare che il finanziamento relativo alla presente quantificazione finale e complessiva del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 nella somma di € 23.692,55 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 afferenti la spesa del personale;

. di dare atto che l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), può già avvenire in quanto in data 21.09.2020 è stato sottoscritto definitivamente il contratto collettivo integrativo 2020/2022, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);

. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

. di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 4, comma 4, CCNL 28 maggio 2018;

. di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente> Personale> Contrattazione integrativa, sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013;

. a norma degli artt. 4-5 e 6 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Direttore del Parco Regionale della Valle del Lambro.

Il Direttore

SAVERIO D'AMBROSIO

_____

PARERI DI COMPETENZA

DIRETTORE GENERALE

DETERMINAZIONE del 21/10/2021

N. ___192___/ Reg. Generale N. 192 / Reg. Servizio

OGGETTO: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2021

Addì, 21/10/2021

Il Direttore

F.to SAVERIO D'AMBROSIO

Ai sensi dell'art. 151 , comma quarto, del dlgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile della spesa impegnata con il presente atto nonchè la sua copertura finanziaria.

Addì, 21/10/2021

Il Direttore

F.to SAVERIO D'AMBROSIO

Visto

Addì, 21/10/2021

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

F.to Miriam Iannelli

Ente di diritto pubblico
Parco Regionale Valle del Lambro
Pubblicata all'Albo Pretorio
dal _____al _____

Il Direttore
F.to SAVERIO D'AMBROSIO